

Ancora poco praticati i metodi di risoluzione alternativa delle controversie

Importante convegno della Camera di Commercio di Prato per promuovere la cultura dell'arbitrato e della conciliazione, in alternativa ai tempi lunghi dei tribunali

di Maria Luisa Negro



Risolvere una lite senza perdere troppo tempo e soldi? e in modo amichevole, salvando così il rapporto con la controparte?

Le Camere di Commercio e la risoluzione alternativa delle controversie

Una pietra miliare in questo campo è posta dalla legge n. 580 /1993 sul riordino delle Camere di Commercio.

Dopo aver precisato all'art. 1 che esse svolgono, nell'ambito della circoscrizione di loro competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, all'art. 2, punto 4, la 580 recita: "Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e imprese e tra imprese e consumatori ed utenti".

A partire dalla legge n. 580, le Camere di Commercio hanno istituito organismi specifici dedicati alla conciliazione e all'arbitrato, indicati con nomi diversi (Camera arbitrale, Sportello per la conciliazione, Commissione arbitrale, ecc.), inoltre hanno formato un numero elevato di conciliatori,

arbitri e funzionari, in stretto accordo e sinergia con gli Ordini e Collegi professionali e, in collaborazione con le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori, hanno stabilito regolamenti, fissato tabelle dei costi delle singole procedure, avviato la conciliazione on-line, ecc. È un peccato che di tutto ciò le imprese sappiano poco o nulla.

Conciliazione e arbitrato

Ha offerto un importante contributo alla conoscenza del tema il convegno nazionale *Arbitrato e conciliazione: nuovi scenari per la giustizia*, tenutosi a Prato su iniziativa della locale Camera di Commercio e di Unioncamere.

Tra gli altri, l'avvocato Francesco Greco, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha illustrato la differenza tra conciliazione e arbitrato: "Nell'ambito dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie vengono ricompresi strumenti di natura conciliativa e strumenti di vera e propria decisione della lite. L'intervento del terzo, di comune fiducia delle parti in contesa, è volto nel primo caso ad indurre le parti a raggiungere un accordo, che sul piano tecni-

co-giuridico resta un atto negoziale che proviene dalle parti stesse (ed al quale il terzo resta estraneo); nel secondo caso, contiene, invece, la decisione del terzo (adottata, secondo il volere delle parti espresso nel compromesso in applicazione di norme di diritto o di principi di equità), che proviene appunto dal terzo e vincola le parti: nel primo caso si ha conciliazione, nel secondo arbitrato".

Già a fine Ottocento, le associazioni commerciali di settore e le Camere di commercio provvedevano a organizzare sistemi autonomi di risoluzione privata delle controversie per ovviare alla lentezza della giustizia ordinaria. "Oggi è lo stato che cerca di attivare il circuito alternativo. - ha precisato il dottor Luciano Berzè, presidente Unione nazionale Dottori Commercialisti - A conferma dell'interesse che suscita il problema della giustizia alternativa, la recente legge n. 192/1998, che disciplina il contratto di subfornitura, introduce nelle controversie il tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di rimettere all'arbitro o al giudice ordinario la controversia. Anche il D. Lgs. 80/98 Bassanini in materia di lavoro prevede l'obbligo del tentativo

di conciliazione prima di approdare al giudizio ordinario. In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una capillare costituzione di camere arbitrali, anche settoriali, tra esperti o all'interno delle Camere di Commercio".

Arbitrato ad hoc o arbitrato amministrato?

L'arbitrato rituale e l'arbitrato internazionale, disciplinato dalla legge n. 25/1994 che lo ha introdotto nella nostra legislazione, presentano due tipologie comuni: ad hoc e amministrato.

Per la stragrande maggioranza dei casi è preferibile l'arbitrato amministrato (cioè gestito da terzi, ad esempio le Camere di Commercio, con regolamenti, procedure e clausole standard) all'arbitrato ad hoc (cioè personalizzato). I vantaggi prevedibili sono: tempi e procedure spediti, garanzie sulla neutralità degli arbitri, un regolamento collaudato, disponibilità di locali, interpreti e quanto altro necessario. Per quanto riguarda i costi dell'arbitrato amministrato, essi sono rilevabili dalle tabelle ufficiali che è sempre meglio consultare, prima di avviare qualsiasi iniziativa.

Ma è soprattutto nelle controversie di carattere internazionale dove si aggiungono le problematiche dei vari codici nazionali, delle lingue e culture diverse, che è utile l'arbitrato. Resta da sviluppare la cultura arbitrale, necessaria in tempi di globalizzazione dei mercati.

Anna Maria Bernini, Nicola Soldati

Codice della conciliazione e dell'arbitrato

Giuffrè Editore, Milano 2002, pp. XII-570, euro 27,89

È questo il primo codice che raccolga in modo organico le norme su arbitrato e conciliazione extragiudiziale, istituti tipici dell'*Alternative dispute resolution* (Adr).

Oltre a riferimenti al codice civile e penale l'opera riporta una serie di leggi speciali e decreti, per il momento tutti relativi al solo versante nazionale. Ampio spazio è dedicato ai regolamenti di arbitrato e di conciliazione amministrati, la normativa lasciata alla scelta dei privati. Accanto al regolamento di più risalente tradizione, quello dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, e alle linee guida dettate da Unioncamere, sono raccolti i regolamenti di conciliazione e arbitrato di cui le diverse Camere di Commercio si sono dotate dopo la legge 580/93.

